

Circolare n. P-99-24076 del 24 dicembre 1999 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001 (*Testo rettificato e modificato dall'Assemblea Plenaria nelle sedute del 13.01.00, 20.04.00 e 3.05.00*)

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

1. Tabelle degli uffici giudicanti.
2. Tabelle infradistrettuali.
3. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.
4. Supplenze ed applicazioni.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

5. Redazione della proposta di tabella.
6. Deposito della proposta di tabella.
7. Osservazioni sulla proposta di tabella.
8. Parere del Consiglio giudiziario.
9. Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.
10. Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.
11. Proposta di modifica della tabella.
12. Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.
13. Termini per l'inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura.
14. Osservanza delle direttive contenute nella tabella.

Capo III

Ripartizione degli uffici in sezioni. Criteri organizzativi.

15. Costituzione delle sezioni. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.
16. Numero e dimensionamento delle sezioni.
17. Criteri organizzativi delle sezioni.
18. Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.
19. Sezione lavoro: direttive transitorie.
20. Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.
21. Sezione G.I.P./g.u.p.
22. Tribunale del riesame.
23. Composizione del collegio di cui all'art. 1 L. cost. 16.1.1989 n. 1.
24. Sezioni stralcio.
25. Sezioni distaccate.
26. Sezioni distaccate: direttive transitorie.
27. Ufficio del pretore mantenuto in via transitoria presso la sede principale del tribunale.

28. Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.
29. Commissione per il gratuito patrocinio.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di tribunale.
31. Presidenti di sezione di Corte di Appello.
32. Presidente del tribunale ordinario. Incarichi di coordinamento.
33. Presidente di sezione del tribunale.
34. Calendario e ruolo delle udienze
35. Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.
36. Sezioni distaccate.
37. Periodo feriale.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Trasferimenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

38. Mobilità interna.
39. Concorsi interni. Legittimazione.
40. Criteri di valutazione.
41. Scambio di posti.
42. Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.
43. Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.
44. Assegnazione di presidenti di sezione.
45. Assegnazione di uditori giudiziari.
46. Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.
47. Trasferimenti d'ufficio.
48. Incompatibilità ex artt. 18 e 19, O.G.
49. Astensione e ricusazione.

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari

50. Prestituzione del giudice naturale. Principi generali.
51. Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex 442 c.p.c.
52. Assegnazione affari ufficio GIP
53. Assegnazione affari negli uffici minorili
54. Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione
55. Giudici Onorari di tribunale
56. Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione
57. Assegnazione degli affari alle sezioni distaccate
58. Criteri di priorità ex art.227 d.lgs.51/98

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

59. Compiti dei giudici onorari di tribunale.
60. Inserimento dei giudici onorari di tribunale nelle tabelle.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

61. Calendario delle udienze.
62. Criteri di composizione dei collegi.
63. Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.
64. Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

Capo IX

Organizzazione degli uffici del pubblico ministero

65. Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.
66. Gruppi di lavoro. Specializzazione.
67. Criteri di assegnazione degli affari.
68. Procuratori Aggiunti.
69. Integrazione degli uffici di procura unificati; trattazione dei carichi pendenti presso gli uffici soppressi: direttive transitorie.
70. Continuità nella designazione del sostituto.
71. Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.
72. Vice procuratori onorari.
73. Direzioni Distrettuali Antimafia.

Capo X

Funzioni particolari.

74. Referente informatico e Referente per la formazione.
75. Commissari agli usi civici.

Capo XI

Corte di Cassazione

76. Formazione della tabella
77. Costituzione dei collegi.
78. Assegnazione degli affari alle sezioni.
79. Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.
80. Assegnazione degli affari penali.
81. Sezioni Unite.

Capo XII

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici.

82. Finalità dell'applicazione e della supplenza.
83. Assegnazione congiunta a due o più uffici.
84. Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti e coassegnati.

Capo XIII

Supplenze.

85. Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.
86. Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.
87. Presupposti della supplenza.
88. Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.
89. Requisiti del provvedimento di supplenza.
90. Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio giudiziario.
91. Durata della supplenza.
92. Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura.
93. Compiti del supplente.
94. Supplenza infradistrettuale.
95. Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.
96. Supplenza esterna per la Corte d'Appello.
97. Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.
98. Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

Capo XIV

Applicazioni.

99. Magistrati che possono essere destinati in applicazione.
100. Presupposti e tipi di applicazione.
101. Applicazione e variazione tabellare.
102. Competenza a disporre l'applicazione.
103. Requisiti del provvedimento di applicazione.
104. Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione. Parere del Consiglio giudiziario.
105. Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.
106. Durata delle applicazioni.
107. Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.
108. Applicazione dei magistrati della D.n.a. e della D.d.a.

Capo XV

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

109. Magistrati assegnati alla Corte di Assise.
110. Uffici di sorveglianza.
111. Uffici minorili.
112. Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.
113. Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

Capo XVI

Direttive transitorie.

114. Direttive transitorie.

Capo XVII

Sostituzioni di circolari precedenti

115. Sostituzioni delle direttive contenute nelle precedenti circolari.

Le proposte organizzative degli uffici giudiziari per il biennio 2000 - 2001 dovranno portare a compimento il processo di integrazione tra uffici soppressi di Pretura ed uffici di Tribunale avviato nel secondo semestre del 1999 per effetto della riforma sul giudice unico di primo grado.

L'istituzione del giudice unico di primo grado non mira soltanto a rendere più razionale l'assetto organizzativo degli uffici, ma costituisce un'occasione per ripensare e programmare in termini di reale efficienza modi e tempi del servizio giustizia. Le proposte tabellari dovranno pertanto costituire un vero e proprio progetto organizzativo funzionale all'esigenza di fornire una rapida risposta alla domanda di giustizia presente in ciascuna realtà territoriale, con l'obiettivo di massima efficienza che i dirigenti degli uffici giudiziari hanno il dovere di perseguire nel rispetto dei principi generali, delle norme sull'ordinamento giudiziario e delle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel formulare le proposte tabellari, tutti i magistrati debbono essere messi nelle condizioni di fornire ogni utile contributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di partecipazione, sia con riguardo alla formulazione delle proposte tabellari e di loro significative variazioni, sia per valutare i riflessi di eventuali modifiche normative incidenti sull'organizzazione degli uffici. Di tali riunioni e forme di partecipazione i dirigenti daranno atto nelle proposte motivando le ragioni per le quali abbiano eventualmente ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai magistrati degli uffici.

E' altresì opportuno promuovere appositi incontri con il personale amministrativo e di cancelleria.

Al fine di consentire la valutazione della congruità delle proposte, i dirigenti dovranno allegare una dettagliata e precisa relazione circa lo stato dei servizi, i carichi dei lavori ed i flussi delle pendenze, non limitandosi ad una semplice elencazione numerica ma fornendo ogni utile indicazione in ordine alla quantità e qualità del contenzioso gravante su ciascun ufficio e, dove esistono, sulle diverse sezioni dell'ufficio.

Sarà cura altresì dei dirigenti effettuare monitoraggi costanti, anche con riferimento agli effetti dei criteri di assegnazione degli affari, al fine di proporre le redistribuzioni che si rendessero necessarie per il riequilibrio dei ruoli. Degli esiti di tali monitoraggi verrà data comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura ogni sei mesi.

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

1. – Tabelle degli uffici giudicanti.

1.1. – Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo degli uffici giudicanti e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2. - Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione, dei magistrati assegnati all'ufficio, alle sezioni e alle corti di assise ed il conferimento dell'incarico di adottare i provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.;

- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2. – Tabelle infradistrettuali.

- 2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.
- 2.2. - Le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati agli uffici inseriti nella medesima tabella, ad eccezione di coloro che svolgono funzioni direttive.
- 2.3. - Le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario pertanto le relative proposte debbono essere formulate contestualmente.

3. – Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

- 3.1. – Negli uffici del pubblico ministero l'organizzazione del lavoro e l'eventuale ripartizione dei magistrati in gruppi di lavoro devono essere effettuate secondo le direttive stabilite nella presente circolare.

4. – Supplenze ed applicazioni.

- 4.1. - Le sostituzioni dei magistrati assenti o impediti, quale che ne sia la causa, e le applicazioni dei magistrati assegnati agli uffici giudicanti e requirenti, devono essere disposte nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive stabilite nella presente circolare.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

5. – Redazione della proposta di tabella.

- 5.1. - La proposta di tabella deve essere formulata dal Presidente della Corte di Appello e va redatta anche su supporto informatico, secondo lo schema approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, i quali, a tal fine, redigono appositi prospetti concernenti l'organizzazione dell'ufficio, nell'osservanza delle direttive della presente circolare.
- 5.2. - La proposta di tabella della Corte di Cassazione deve essere formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e acquisito il parere eventualmente formulato dal Gruppo Consultivo.
- 5.3. - La proposta di tabella, deve indicare, espressamente, i motivi delle eventuali variazioni rispetto a quella relativa al biennio precedente e le ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, eventualmente si discosti dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura.
- 5.4. - I Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione ed i dirigenti degli uffici giudiziari effettuano le segnalazioni del comma 5.2. e redigono i prospetti del comma 5.1., dopo avere raccolto i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione dell'espletamento di detti adempimenti.

5.5. – I dirigenti degli uffici di merito, nella redazione dei prospetti, devono allegare una relazione nella quale devono specificamente indicare le ragioni della scelta di uno dei diversi modelli organizzativi consentiti dalle norme di ordinamento e contemplati dalle direttive della presente circolare e che assicurino la razionalità e l'efficienza del servizio, con particolare riferimento: alla realizzazione del modello organizzativo accentrato ovvero decentrato, ai fini dell'art. 47 O.G. e del capo IV° della presente circolare alle modalità delle scelte concernenti l'eventuale identificazione delle aree di specializzazione; all'utilizzazione della coassegnazione consentita dalle tabelle infradistrettuali; alle modalità organizzative preordinate ad evitare situazioni di incompatibilità; ai criteri capaci di assicurare l'equa distribuzione del carico tra tutti i magistrati, avendo riguardo sia al numero sia alla qualità degli affari giudiziari assegnati; ai motivi delle eventuali variazioni rispetto alle tabelle precedenti.

6. – Deposito della proposta di tabella.

6.1. - La proposta di tabella, unitamente al prospetto redatto dal dirigente dell'ufficio interessato ed alle eventuali segnalazioni dei magistrati ad esso assegnati, deve essere depositata nella cancelleria della Corte di Appello entro il **15.3.2000**. La proposta riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, entro il predetto termine, deve essere depositata anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato. Qualora le Corti d'Appello ed i Tribunali abbiano propri siti nella rete internet la proposta, entro il suddetto termine, deve essere altresì pubblicata mediante inserimento in detto sito.

6.2. – Il Presidente della Corte di Appello deve dare tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati dell'avvenuto deposito delle proposte tabellari.

6.3 - Si raccomanda che il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi, invii copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo **7.1**.

7.- Osservazioni sulla proposta di tabella.

7.1. – I magistrati degli uffici interessati, **entro 10 giorni** dalla comunicazione del deposito prevista dal paragrafo **6.1.**, possono prendere visione della proposta di tabella e presentare osservazioni e deduzioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, nella cancelleria della stessa Corte.

7.2. – Le eventuali osservazioni e deduzioni devono restare depositate **ulteriori 5 giorni** e, entro tale termine, possono essere depositate controdeduzioni.

8. – Parere del Consiglio giudiziario.

8.1. - Decorso il termine previsto dal paragrafo **7**, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto.

8.2. - Il Consiglio Giudiziario esprime parere motivato sulle proposte di tabelle.

8.3. - La motivazione del parere del Consiglio Giudiziario deve risultare dal verbale della seduta e, qualora esso sia reso a maggioranza, occorre dar conto delle ragioni addotte a sostegno delle diverse conclusioni proposte. La motivazione deve dare atto dell'avvenuto esame delle eventuali osservazioni e deduzioni presentate ai sensi del paragrafo **7**; il Consiglio Giudiziario, qualora accolga tali osservazioni, ovvero nel caso in cui ritenga comunque di esprimere parere negativo, deve informare il dirigente dell'ufficio interessato il quale, entro **sette giorni** dalla comunicazione, può depositare osservazioni o modificazioni

della iniziale proposta, le quali vanno prese in esame dal Consiglio Giudiziario prima della formulazione del parere.

8.4. – Il Presidente della Corte di Appello, se il parere del Consiglio Giudiziario contenga osservazioni o rilievi, può accoglierli, modificando nelle parti relative l'iniziale proposta tabellare. In caso negativo il Presidente della Corte indicherà le ragioni per cui non intende recepire il parere del Consiglio Giudiziario.

9. – Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.

9.1. - La proposta di tabella, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati, dal parere del Consiglio Giudiziario, dalla documentazione indicata nel comma che segue, deve pervenire al Consiglio, entro e non oltre **il 15 aprile 2000**. Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati verrà trasmesso il parere eventualmente espresso dal Gruppo Consultivo.

9.2. – Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati presenti in servizio presso l'ufficio alla data del **2 gennaio 2000**, specificando se essi provengano dagli uffici soppressi, indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio.

10. – Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.

10.1. – La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

10.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del comma che precede, resta in vigore la tabella precedentemente formata,

10.3. – All'esito della procedura tabellare a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore.

11. – Proposta di modifica della tabella.

11.1. - Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del biennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di modifica con l'osservanza del procedimento stabilito nei paragrafi **da 5 a 9**.

11.2. – Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano ragioni di particolare urgenza, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi.

12. – Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.

12.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare esclusivamente con riguardo alla assegnazione dei magistrati, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

12.2. - Il dirigente dell'ufficio deve comunicare immediatamente il decreto di modifica al Presidente della Corte di Appello. Il decreto, corredato del parere del Consiglio Giudiziario e delle eventuali osservazioni formulate dai magistrati interessati, deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura **entro il termine di 15 giorni** dalla sua adozione. Nell'ipotesi in cui il Presidente della Corte, sentito il Consiglio Giudiziario, non intenda far

proprie le segnalazioni, resta impregiudicata per il dirigente segnalante la possibilità di inviare osservazioni al Consiglio Superiore.

12.3.- Il dirigente dell'ufficio dovrà, inoltre, fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui non intenda adeguarsi al parere negativo eventualmente espresso dal Consiglio Giudiziario in ordine a variazioni tabellari adottate in via di urgenza sull'assegnazione dei magistrati.

13. - Termini per l'inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura.

13.1. - Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai paragrafi precedenti, tutti i provvedimenti tabellari sui quali non siano state formulate osservazioni o reso parere discorde, ovvero favorevole, ma a maggioranza, da parte del Consiglio Giudiziario, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

13.2. - Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, e pervenire **entro quindici giorni** dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati i provvedimenti tabellari sui quali siano state formulate osservazioni o parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza, da parte del Consiglio Giudiziario e, tra essi, in particolare, i decreti di applicazione ed i decreti di supplenza di durata superiore a 30 giorni.

13.3. - Non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari.

14. - Osservanza delle direttive contenute nella tabella.

14.1. - La violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura fatti salvi gli ulteriori effetti previsti dalla legge, può formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutata anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

14.2. - La violazione delle direttive indicate nel comma che precede costituisce altresì oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e della adozione delle delibere di progressione nelle qualifiche, di tramutamento di ufficio, di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e di autorizzazione all'espletamento di incarichi extragiudiziari.

14.3. - Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive indicate nel punto 14.1. i magistrati interessati, entro **10 giorni** dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

Capo III

Ripartizione degli uffici in sezioni. Criteri organizzativi.

15. - Costituzione delle sezioni. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.

15.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

15.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze localmente determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, risultanti dai

prospetti statistici che devono essere allegati alla proposta tabellare. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo il settore relativo alle controversie di lavoro.

16. – Numero e dimensionamento delle sezioni.

16.1. – La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione g.i.p./g.u.p., richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, ex art. 46, quinto comma, O.G.. Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare.

16.2. – Il dimensionamento delle sezioni deve essere operato sulla base dell'organico di ciascun ufficio e tenendo altresì specificamente conto:

- a) della necessità di valorizzare adeguatamente ed opportunamente la possibilità derivante dalle tabelle infradistrettuali di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare attraverso le tabelle la distribuzione dell'organico e di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità;
- b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;
- c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari, non limitato, per i giudizi monocratici, a compiti di supplenza.

16.3. – I Presidenti delle corti di Appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, allo scopo di verificare la possibilità di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell'esito di tali riunioni. I dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici le ragioni della scelta.

16.4. – I dirigenti degli uffici, nelle segnalazioni ai Presidenti delle corti di Appello, e questi ultimi nelle proposte di tabella, devono esplicitare le ragioni che giustificano l'indicazione in ordine al numero ed al dimensionamento delle sezioni, tra l'altro, facendo espresso riferimento: al numero ed alla natura dei processi pendenti; alle eventuali ragioni di particolare urgenza della definizione delle controversie; al numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Le proposte devono essere corredate dei prospetti statistici nelle parti che permettono di documentarle e giustificarle.

17. – Criteri organizzativi delle sezioni.

17.1. – La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata dalla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e devono essere diretti ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

17.2. – In particolare per quanto concerne il settore civile, ai fini della ripartizione tra magistrati addetti alle cause introdotte anteriormente e successivamente al 30.4.1995, si dovrà, considerare il tempo trascorso dalla data di pieno acquisto di efficacia della novella sul processo civile, attesa la natura transitoria dell'art. 91 legge 353/1990 e tenuto conto del mutato assetto ordinamentale (giudice di pace e sezioni stralcio).

17.3. – L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

17.4. – La ripartizione del lavoro tra le sezioni secondo un criterio di attribuzione degli affari in base a competenze specifiche per materie omogenee e preindividuate, nel settore civile deve essere privilegiata in tutti i casi nei quali essa è possibile, in quanto giustificata dal numero dei procedimenti assegnati. La specializzazione, ove possibile, va realizzata eventualmente attraverso l'identificazione di aree di competenze che accorpino più sezioni, all'interno delle quali può operarsi un'ulteriore ripartizione. In particolare, la costituzione di sezioni specializzate appare preferibile, ove possibile in relazione alla dimensione degli uffici, per le materie caratterizzate dalla necessità, per il giudicante, di acquisire conoscenze non strettamente giuridiche ma comunque rilevanti per la comprensione delle controversie (quali, ad esempio, la materie della famiglia, del lavoro, delle procedure concorsuali, delle società, dei brevetti e delle successioni) ovvero per le controversie regolate da riti o adempimenti specifici, di opportuna concentrazione presso una sola struttura di cancelleria (quali, ad esempio, le esecuzioni e le locazioni).

17.5. – La ripartizione del lavoro tra le sezioni penali deve comunque mirare anche ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari tra tutte le sezioni, allo scopo di assicurare l'acquisizione di un professionalità comune a tutti i magistrati.

17.6. – La ripartizione delle sezioni civili e penali, secondo siano ad esse attribuite esclusivamente affari riservati alla decisione del giudice monocratico ovvero di quello collegiale, è consentita esclusivamente in presenza di situazioni particolari che non permettano una diversa soluzione e che devono essere adeguatamente documentate e giustificate. Nei casi nei quali eccezionalmente è seguito detto criterio deve essere comunque prevista la possibilità di comporre collegi nella sezione monocratica, ovvero di decisione degli affari da parte del giudice monocratico, in previsione delle ipotesi in cui sussiste comunque la competenza collegiale, come nel procedimento disciplinato dagli artt.669 ss. C.p.c..

17.7. – Appare preferibile che gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 siano concentrati presso un'unica sezione o in capo ai medesimi magistrati.

17.8. – E' comunque preclusa la scelta di un criterio riflettente all'interno dell'ufficio una distinzione che rievochi il riparto di affari tra pretura e tribunale.

18.- Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.

18.1. – La sezione lavoro deve essere istituita presso tutti i tribunali che abbiano un organico di giudici del lavoro non inferiore al numero minimo di cinque giudici.

18.2. – Qualora nell'organico siano previsti posti di giudici del lavoro in numero inferiore a cinque, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

19. – Sezione lavoro: direttive transitorie.

19.1. – Nei tribunali nei quali, a seguito della riforma del giudice unico, sono istituite per la prima volta sezioni lavoro, i relativi posti devono essere coperti mediante la procedura ordinaria di tramutamento. Sino al termine dell'espletamento di detta procedura, il Presidente della Corte d'Appello, con decreto immediatamente esecutivo, provvederà all'applicazione dei magistrati necessari ad assicurarne il funzionamento. Il decreto deve

essere adottato, sentito il Consiglio Giudiziario, previo interpello dei magistrati assegnati all'ufficio, preferendo i magistrati che già espletavano funzioni di giudici o pretori del lavoro e deve essere adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della scelta.

19.2. – Nei casi nei quali la sezione lavoro risulta dalla fusione delle corrispondenti sezioni della pretura e del tribunale ed il numero dei magistrati sia superiore a quello previsto dal nuovo organico, l'assegnazione dei magistrati già addetti alle preesistenti sezioni va fatta avendo riguardo all'anzianità nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla provenienza dal tribunale o dalla pretura. I magistrati in soprannumero, fatta salva l'esercizio della facoltà stabilita dall'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 51/98, e nelle more della definizione della procedura di trasferimento, vengono assegnati alle sezioni ordinarie.

19.3. – Qualora il numero dei magistrati risultante dalla somma di quelli della sezione lavoro del tribunale e della pretura (art. 36, primo comma d.lgs. n. 51/1998) sia inferiore alle esigenze del servizio, l'adeguamento avverrà progressivamente sulla base dei criteri desumibili dagli artt. 39 e 38 d.lgs. n. 51/1998 provvedendosi nel frattempo a disporre opportune applicazioni dei magistrati del settore civile alla sezione lavoro in tutti i casi in cui, per effetto delle modifiche ordinamentali intervenute (istituzione delle sezioni stralcio; devoluzione delle cause di più modesto valore ai giudici di pace; devoluzione alle corti d'Appello delle impugnazioni nei procedimenti che in precedenza appartenevano alla competenza del pretore), sussista un'evidente sperequazione tra i carichi dei magistrati addetti al settore civile e quelli dei giudici del lavoro.

19.4. – Negli uffici risultanti dalla fusione di sezione lavoro del tribunale e di pretori del lavoro, l'unificazione deve realizzarsi favorendo quanto più possibile l'integrazione tra i magistrati provenienti dai due diversi uffici. Al fine, tuttavia di evitare eccessiva movimentazione dei fascicoli e dispersione di esperienze, è opportuno che le controversie di secondo grado anche relative ad impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 2 n. 3 d.l. n. 159/99 (convertito in legge n. 234/99) rimangano assegnate ai giudici già in servizio presso il tribunale con funzioni esclusive di giudice del lavoro. Questi ultimi, pertanto, potranno essere inizialmente esonerati dalla trattazione delle controversie in primo grado, alla cui distribuzione parteciperanno proporzionalmente alla definizione delle controversie di Appello, secondo modalità tabellarmente previste, in modo da assicurare un graduale riequilibrio nella ripartizione dei procedimenti di primo grado, senza ritardi nella definizione delle controversie d'Appello e pervenendo altresì, per tale via, alla completa integrazione che rappresenta l'obiettivo finale della fase transitoria.

Nel caso in cui risulti vacante l'ufficio di Presidente sezione lavoro del tribunale, fermo restando quanto previsto al punto 95.4, il collegio addetto alla trattazione delle controversie di secondo grado viene presieduto dal magistrato più anziano già in servizio presso il tribunale con funzione esclusiva di giudice del lavoro.

Qualora invece presso il tribunale venga costituita ex novo una sezione lavoro o comunque vengano istituiti posti di giudice delle controversie di lavoro, a questi ultimi – da qualunque ufficio provengano – devono essere comunque assegnate le controversie di secondo grado di cui al paragrafo precedente in luogo dei giudici civili che in precedenza trattavano anche cause di lavoro in secondo grado.

19.5 – Nella copertura dei posti in organico nella sezione lavoro presso la Corte d'Appello costituiscono titolo preferenziale il precedente svolgimento, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, di funzioni esclusive per la trattazione delle controversie di lavoro, nonché il precedente esercizio di funzioni esclusive di giudice del lavoro di Appello presso il tribunale e la durata di esso. Proporzionalmente alla diminuzione dei procedimenti di Appello fissati davanti al tribunale ed all'aumento di quelli pendenti presso la Corte d'Appello, verrà attuata l'opportuna redistribuzione degli organici tra i due uffici.

20 Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.

20.1. – In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo permettano, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia.

20.2. – Nei casi nei quali non può essere applicata la direttiva fissata nel paragrafo che precede, la proposta di tabella deve indicare la sezione alla quale sono assegnati, in via non esclusiva, gli affari giudiziari concernenti le suindicate materie.

21. – Sezione g.i.p./g.u.p.

21.1. – La sezione g.i.p./g.u.p. deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

21.2. – L'esigenza di specializzazione delle funzioni di g.i.p./g.u.p., la necessità di prevenire possibili situazioni di incompatibilità e l'opportunità di rispettare il dimensionamento stabilito nel paragrafo che segue richiedono che i dirigenti degli uffici verifichino la possibilità di istituire la sezione g.i.p./g.u.p., ovvero dell'assegnazione congiunta alla sezione distaccata ed alla sede centrale tenendo comunque conto del sistema di incompatibilità derivante anche dalla legge n. 479/99.

21.3. – Alla sezione g.i.p./g.u.p. deve essere assegnato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

21.4. – Salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione, alle sezioni g.i.p./g.u.p. non devono essere assegnati i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento, ivi compresi gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni.

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione g.i.p./g.u.p. l'aver espletato identiche funzioni presso altri uffici e presso lo stesso ufficio, nell'osservanza del limite temporale indicato dalla legge.

21.5. – Nell'assegnazione dei magistrati alla sezione g.i.p./g.u.p. la direttiva del punto **21.4.**, può essere derogata per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso del succitato requisito.

21.6. – Il requisito del punto **21.4.** non è applicabile ai magistrati che già espletavano funzioni di g.i.p./g.u.p. alla data di entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999 n. 479. I magistrati che a quest'ultima data espletano funzioni di g.i.p./g.u.p. da sei anni consecutivi, ovvero per i quali detto termine maturi entro due anni da tale data, dovranno essere sostituiti con provvedimento di variazione tabellare, nell'osservanza delle direttive dei paragrafi **11 e 12**, entro il termine massimo di trentasei mesi.

21.7. – Ai magistrati destinati alla sezione g.i.p./g.u.p. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

21.8. – La sezione g.i.p., nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo **35**.

22. – Tribunale del riesame.

22.1. - Le proposte tabellari devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione delle richieste di riesame delle misure cautelari o reali (artt. 309 e 324

c.p.p.). La mancata istituzione di tale sezione dovrà essere specificamente e congruamente motivata.

22.2. - I criteri organizzativi della sezione del riesame e di quella costituita ai sensi dell'art. 310, c.p.p., devono evitare possibili situazioni di incompatibilità; vanno dimensionate indicando espressamente il numero dei procedimenti incidentali ex artt. 309-310-324 c.p.p., anche prevedendo in via ordinaria l'assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali; devono mirare a permettere la formazione di più collegi, dei quali devono essere chiamati a far parte tutti i magistrati assegnati alla sezione.

22.3. – Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari possono prevedere:

a) l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione g.i.p., alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello;

b) l'attribuzione delle richieste sub a) a più sezioni, ovvero a più collegi, negli uffici di minori dimensioni, secondo un criterio di rotazione, con eventuale esonero dal lavoro ordinario, sempre che sia possibile garantire che il giudice che decide l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non sia chiamato a comporre il collegio chiamato a celebrare i relativi dibattimenti, concentrando, ove possibile, in capo allo stesso collegio tutti i ricorsi relativi allo stesso procedimento, allo scopo di limitare le situazioni di incompatibilità.

22.4. – Le proposte tabellari devono indicare le modalità di predeterminazione dei collegi, secondo criteri oggettivi.

22.5. – Alle eventuali carenze di organico che non possano essere fronteggiate in applicazione della direttiva del paragrafo 2, può avviarsi mediante il ricorso all'applicazione endodistrettuale che dovrà essere effettuate nell'osservanza delle direttive fissate nel capo XIV e dei seguenti criteri:

a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente in quelli in servizio presso gli uffici che abbiano il più basso carico di lavoro;

b) la scelta va effettuata secondo principi di rotazione, prevenendo la partecipazione al gravame di misure cautelari concernenti procedimenti provenienti dall'ufficio di appartenenza;

c) è possibile il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, in applicazione dei criteri sopra indicati, anche qualora i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

23. – Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1.

23.1. – La proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

23.2. – Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

23.3. – Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali dovrà essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

23.4. – L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

23.5. – In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procederà alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

23.6. – Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dovrà essere ridotto ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

24. – Sezioni stralcio.

24.1. – La sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del paragrafo **35** designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale.

24.2. – I magistrati indicati nel comma che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.

24.3. – Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, dovranno essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine di cui all'art. 4 L. 276/1997.

24.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di ricusazione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 c.p.c.. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato.

24.5. – In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa possono essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause.

24.6. – Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 di detta norma.

24.7. – L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.

25. – Sezioni distaccate.

25.1. – La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater, O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni staccate;

c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni staccate.

25.2. – Alle sezioni distaccate, nel settore penale, non devono essere assegnati i magistrati che hanno svolto la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

25.3.- Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale dovranno tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione anche in relazione all'eventuale maggior numero di sopravvenienze derivante dall'aumento di competenze. Alle proposte dovranno essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgano a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.

25.4. – Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 25.1, le proposte tabellari devono precisare quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis, O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

26. – Sezioni distaccate: direttive transitorie.

26.1. – I magistrati già in servizio presso la soppressa sezione distaccata delle preture sono assegnati di diritto alla corrispondente sezione distaccata del tribunale, ove questa sia istituita, sempre che essi, nel settore penale abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni, salvo che non ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti. Gli altri posti vacanti dovranno essere messi a concorso specificando se si tratta di assegnazione esclusiva o a tempo parziale e per quali funzioni. In assenza di domande si dovrà procedere d'ufficio.

26.2. – Il Presidente del tribunale, allo scopo di assicurare la definizione delle cause che non sono state trasferite dalla pretura al tribunale, dispone con decreto l'applicazione all'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate dei magistrati che già trattavano i procedimenti non devoluti all'ufficio unificato. Il Presidente del tribunale, esclusivamente nei casi nei quali è oggettivamente impossibile procedere a siffatta designazione, previa indicazione specifica delle ragioni che non la permettono, può destinare in applicazione un diverso magistrato.

26.3. – Il decreto di applicazione previsto nel paragrafo che precede, previo parere del Consiglio giudiziario, va trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

27. – Ufficio del pretore mantenuto in via transitoria presso la sede principale del tribunale.

27.1. – L'ufficio del pretore della sede circondariale, mantenuto in via transitoria, provvede alla definizione delle cause già assegnate alla sede centrale della pretura, ovvero alle sezioni distaccate di pretura soppresse, qualora la loro circoscrizione territoriale non sia interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale.

27.2. – Il Presidente del tribunale, allo scopo di assicurare la definizione delle cause che non sono state trasferite dalla pretura al tribunale, dispone con decreto l'applicazione all'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate dei magistrati che già trattavano i

procedimenti non devoluti all'ufficio unificato. Il Presidente del tribunale, esclusivamente nei casi nei quali è oggettivamente impossibile procedere a siffatta designazione, previa indicazione specifica delle ragioni che non la permettono, può destinare in applicazione un diverso magistrato.

27.3. – Il decreto di applicazione previsto nel paragrafo che precede, previo parere del Consiglio giudiziario, va trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

28. – Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.1. – Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.2. – Alle sezioni previste dalla direttiva che precede, in applicazione dell'art. 4, d.l. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che abbiano acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

28.3. – Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifichi detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

28.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

29. – Commissione per il gratuito patrocinio.

29.1. – Il magistrato destinato a presiedere la Commissione per il gratuito patrocinio (art. 5, l. n. 3282/23) deve essere designato nelle tabelle dell'ufficio, e va scelto privilegiando il criterio dell'anzianità.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. – Compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei presidenti di tribunale.

30.1. – I Presidenti di Corte di Appello ed i presidenti di tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

30.2. – Le proposte tabellari devono indicare specificamente l'attività giudiziaria riservata ai capi degli uffici, specificandone entità ed impegno.

31. – Presidenti di sezione di Corte di Appello.

31.1. – A ciascuna sezione di Corte di Appello non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

31.2. – L'assegnazione di più presidenti ad una stessa sezione è possibile in via eccezionale, esclusivamente nei casi nei quali tutte le sezioni abbiano già un Presidente titolare ed il numero dei magistrati ad essa assegnati, nonché il numero e la qualità degli affari giudiziari attribuiti rendano opportuna tale scelta allo scopo di assicurare la razionalità e l'efficienza del servizio. In siffatta ipotesi le proposte tabellari devono essere congruamente motivate, indicando specificamente le ragioni della scelta con riferimento ai suindicati elementi.

31.3. – Le proposte tabellari possono prevedere che un Presidente di sezione diriga più sezioni esclusivamente nei casi di mancanza di un numero sufficiente di magistrati titolari di incarichi semidirettivi.

32. – Presidente del tribunale ordinario. Incarichi di coordinamento.

32.1. – Il Presidente del tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, oltre alla direzione di una sezione predeterminata, ha la facoltà di riservare a se stesso la presidenza di collegi. Nelle proposte tabellari dovranno essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

32.2. – Qualora il tribunale sia organizzato in sezioni, le proposte tabellari devono adeguatamente motivare la scelta in favore del modulo organizzativo accentrato o di quello caratterizzato dal conferimento ai presidenti di sezione degli incarichi dell'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., indicando specificamente le ragioni che fanno ritenere l'una o l'altra soluzione funzionale ad assicurare l'efficienza dell'organizzazione, in considerazione della particolarità delle situazioni dell'ufficio.

32.3. – Nei tribunali organizzati in sezioni, anche qualora all'ufficio sia assegnato soltanto un unico Presidente di sezione, le proposte tabellari devono indicare gli incarichi di coordinamento previsti dall'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., conferiti ai presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

32.4. – Qualora al tribunale siano assegnati più presidenti di sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

32.5. - Ai fini di conferimento degli incarichi di coordinamento sarà specificamente valutata la pregressa esperienza nei posti soppressi di consigliere pretore dirigente.

Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare, per la risoluzione dei problemi di organizzazione dell'ufficio ristrutturato.

32.6. – Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del tribunale, qualora siano conferiti gli incarichi di coordinamento previsti dal paragrafo **32.3**, deve essere designato tra coloro ai quali sono attribuiti detti incarichi. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

32.7. – Le proposte tabellari devono indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente del tribunale, anche qualora non siano conferiti incarichi di coordinamento, verificherà periodicamente con i presidenti di sezione l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna di esse, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, di apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e di raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

32.8. – Il Presidente del tribunale non può conferire compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari dell'ufficio semidirettivo, fatta eccezione per gli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio.

32.9. – La nuova disciplina degli incarichi di coordinamento esclude l'ammissibilità della nomina di segretari.

33. – Presidente di sezione del tribunale.

33.1. – Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

33.2. - La proposta tabellare deve indicare gli incarichi di coordinamento eventualmente conferiti ai sensi del paragrafo **32**.

33.3. – La proposta tabellare deve precisare l'attribuzione al Presidente di sezione dell'incarico di dirigere più sezioni, che può essere conferito sempre che queste trattino materie omogenee. Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

33.4. – Il Presidente di sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e dalla trattazione degli affari assegnati alla sezione, e dovrà avere un carico in linea di massima non inferiore alla misura di un terzo degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

33.5. – La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente di sezione intende realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di identificare le modalità più opportune per realizzare detti scopi, esse dovranno comunque realizzare un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno mensile.

34. –Calendario e ruolo delle udienze

34.1. - Il Presidente del Tribunale , secondo quanto meglio specificato nel paragrafo **61**, nelle proposte tabellari dovrà' indicare i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche per quanto riguarda i Giudici Onorari Aggregati.

34.2. - Nel settore civile dovranno essere indicati per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali , distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

34.3. - Nel settore penale , oltre ad essere indicati i giorni per le udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio , dovranno essere esplicitati, con riguardo all'art.132 disp. att. C.p.p., altresì quali sono i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. Alla individuazione dei suddetti criteri si dovrà pervenire dopo aver sentito il procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P. e il Dirigente della cancelleria e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

35. - Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.

35.1. – Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

35.2. – Ad una stessa sezione non può essere addetto più di un magistrato incaricato della direzione della stessa.

35.3. – La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo:

- a) alle attitudini e al merito;
- b) all'anzianità nel ruolo;

35.4. – Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

35.5. – Nel conferimento degli incarichi di direzione delle sezioni lavoro, (ove non esclusive), fallimentari, societarie, della famiglia, delle sezioni g.i.p./g.u.p. e delle sezioni stralcio, in considerazione dell'elevata specializzazione richiesta dalle materie e, per le ultime, della peculiarità dei compiti di coordinamento, deve aversi riguardo esclusivamente al criterio stabilito nel comma 35.3, lettera a). Nel conferimento di quelli concernenti tutte le altre sezioni va data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni e, a parità di requisiti attitudinali, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

35.6. – Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito.

36. – Sezioni distaccate.

36.1. – L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico ai sensi del paragrafo 35. Qualora presso una stessa sezione distaccata operino due o più magistrati, l'incarico di direzione deve essere conferito, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 35, a quello di essi che è assegnato in via esclusiva ed a tempo pieno alla sezione distaccata.

36.2. – Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si atterrà nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-*quinquies*, secondo comma, O.G., che va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti; le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione; le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio; le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

36.3. – Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri cui i presidenti di tribunale si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 48 *quinquies* dell'O.G.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare.

36.4. – Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del biennio, il Presidente del tribunale può proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante; il tempo, eventualmente determinato per il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta

formulata nel corso del biennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell'art. 48-*quater*, terzo comma, O.G.

37. – Periodo feriale.

37.1. – I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello entro il **30.4.2000** il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale.

37.2. – Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va evitata una ripartizione del periodo feriale in periodi troppo brevi ed è preferibile - salvo che ciò non sia impedito da cause eccezionali, da indicare specificamente - una distinzione del medesimo in due frazioni temporali;
- b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata avendo riguardo alla anzianità nel ruolo e nell'ufficio, assicurando una equa rotazione;
- c) la scelta dei magistrati deve essere effettuata assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale, nel rispetto della norma di ordinamento che impedisce l'espletamento delle funzioni monocratiche nel settore penale da parte dei magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate;
- d) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato con riferimento alla media degli affari trattati in detto periodo negli ultimi tre anni ed in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;
- e) i prospetti devono indicare altresì i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli;
- f) i magistrati in servizio nel periodo feriale devono godere delle ferie nel periodo immediatamente successivo ed in modo continuativo;
- g) in linea tendenziale, salvo deroghe eccezionali da motivare espressamente, non deve ritenersi ammissibile la fruizione delle ferie al di fuori dei due periodi sopra indicati.

37.3. – Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte del paragrafo **37.1.**

elabora i prospetti feriali, sui quali deve esprimere parere il Consiglio giudiziario, nell'osservanza delle direttive del par. 8, in quanto applicabili. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il **30 maggio 2000.**

37.4. – Deve ritenersi vietato il richiamo in servizio in periodo feriale di magistrati non compresi nel prospetto e che non siano compresi tra quelli indicati nel paragrafo **37.2.**, lett. e), salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili. Il relativo provvedimento dovrà essere congruamente motivato, indicando espressamente: le cause dell'impossibilità dell'espletamento delle funzioni da parte del magistrato destinato al servizio in periodo feriale e di quelli indicati sub **37.2.**, lett. e); le ragioni della scelta del magistrato richiamato in servizio.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Trasferimenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

38. – Mobilità interna.

38.1. – Nell’assegnazione dei magistrati alle sezioni penali deve tenersi conto che coloro i quali abbiano svolto la funzione giurisdizionale per meno di tre anni non possono esercitare funzioni monocratiche, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l’oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

38.2. – I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell’ufficio.

38.3. - Sarà accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata, al magistrato “affidatario di minore portatore di handicap, ovvero di familiare convivente portatore di handicap che necessiti di assistenza ordinariamente prestata dal magistrato.

38.4. – L’organizzazione dell’ufficio deve tuttavia favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze e la costanza dell’impegno professionale, evitando incrostazioni ed affievolimento delle motivazioni dei singoli.

38.5. – Nella ripartizione dei magistrati, dovranno essere indicate le potenziali cause d’incompatibilità ex artt. 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che ne impediscono o ne sconsigliano l’assegnazione a determinati settori.

39. – Concorsi interni. Legittimazione.

39.1. – In tutti i casi in cui, per esigenze di servizio, si renda necessario il trasferimento di magistrati da una sezione o da un settore ad un altro, il dirigente dell’ufficio deve dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati addetti all’ufficio ed a quelli allo stesso destinati dal Consiglio con delibera pubblicata sul bollettino, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

39.2. – La comunicazione deve essere effettuata in periodi prestabiliti, di regola una o due volte l’anno, possibilmente coincidenti con le nuove assegnazioni di magistrati all’ufficio.

Qualora nell’individuazione dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla data della vacanza, il dirigente dell’ufficio, elencati i posti per i quali non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata.

39.3. – Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell’ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di trasferimento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

39.4. – Il magistrato destinato, per assegnazione o trasferimento, ad una sezione o ad un settore di servizio da lui richiesto non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio, se non per gravi e comprovate esigenze di servizio, da motivarsi specificamente.

39.5. – Il termine va calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell’ufficio decide di provvedere alla copertura del posto.

40. – Criteri di valutazione.

40.1. – Nel caso in cui vi siano più aspiranti all’assegnazione o al trasferimento, il dirigente dell’ufficio applicherà, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, opportunamente integrati fra loro ed utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato nello specifico settore e da altre circostanze o elementi obiettivi comprovanti la particolare idoneità professionale dell'aspirante;
- b) anzianità nel ruolo;
- c) anzianità di servizio nell'ufficio.

40.2. – La proposta di assegnazione o di trasferimento dev'essere sinteticamente ma adeguatamente motivata, anche con assegnazione di specifici punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.

40.3. – Nella valutazione delle attitudini, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nelle materie trattate nel posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

40.4. – Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevarrà sugli altri criteri di valutazione quello fondato sulle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita.

40.5. – Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. A parità di requisiti attitudinali, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

41. – Scambio di posti.

41.1. – Lo scambio di posti tra i magistrati addetti all'ufficio è ammesso a condizione che non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicati gli interessi degli altri magistrati che avrebbero diritto di essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

41.2. – A tal fine, le istanze di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati addetti all'ufficio, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di osservazioni, e qualora emergano concorrenti aspirazioni si procederà ai concorsi interni.

42. – Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.

42.1. – In caso di istituzione di una nuova sezione, che non abbia luogo mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di trasferimento o assegnazione.

42.2. – Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio (incluso nel periodo l'anzianità maturata nell'ufficio di pretura), senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori trasferimenti.

42.3. – Qualora alla nuova sezione siano assegnate per intero materie già attribuite a sezioni preesistenti (di tribunale o di pretura) nonché ulteriori materie, verranno ad essa assegnati di diritto i magistrati che trattavano tali materie, anche se in precedenza non

inseriti in apposita sezione, fermo restando quanto previsto sub **42.2** per il caso di eccedenza di magistrati rispetto ai posti disponibili.

42.4. – Nei restanti casi di istituzione o abbinamento delle sezioni (da realizzare secondo criteri oggettivi), l'assegnazione dei magistrati alle sezioni, come sopra individuate, consegnerà di diritto dall'abbinamento delle preesistenti sezioni, fermo restando quanto previsto sub. **42.2** per il caso di eccedenza di magistrati rispetto ai posti disponibili.

42.5. – Nell'ipotesi in cui non possono essere adottati i criteri suindicati, oppure i posti disponibili eccedano il numero dei magistrati provenienti dalle sezioni accorpate, dovranno essere banditi concorsi aperti a tutti i magistrati dell'ufficio.

43. – Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

43.1. – I criteri di cui al punto **40** saranno adottati anche in caso di destinazione di nuovi magistrati all'ufficio, tenendo conto che gli stessi sono ammessi a partecipare ai concorsi interni anche prima che abbiano preso effettivamente possesso dell'ufficio. **(vedi 39.1)**

43.2. – Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.

43.3. – Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti dev'essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti.

44. – Assegnazione di Presidenti di sezione.

44.1. – Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei presidenti di sezione, dovendo parificarsi ai Presidenti di sezione già in servizio presso il tribunale i magistrati titolari di incarichi semidirettivi presso il soppresso ufficio di pretura.

44.2. – Le proposte tabellari devono indicare distintamente i Presidenti di sezione destinati ad esercitare temporaneamente funzioni semidirettive, ex art. 37, comma 1, d.lgs. n. 51/98.

45. – Assegnazione di uditori giudiziari.

45.1. – L'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari deve essere comunicato, almeno un mese prima della data fissata per la scelta, ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, i quali disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di variazione tabellare: i posti che risulteranno vacanti all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari.

45.2. – L'identificazione delle funzioni penali assegnate agli uditori va operata nel rispetto delle norme di cui ai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento Giudiziario così come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99. La deroga di tale norma è permessa esclusivamente qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti.

45.3. - Gli uditori giudiziari, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

45.4. – Le proposte di variazione tabellare conseguenti all'assegnazione di uditori all'ufficio devono essere formulate senza indugio, subito dopo la comunicazione dell'assegnazione, e devono essere comunicate immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura ed

agli uditori interessati; l'efficacia delle relative delibere è differita alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli.

45.5. – Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

46. – Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

46.1. – La permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria e nelle sezioni distaccate.

46.2. – Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione.

46.3. – Qualora i magistrati con presenza ultradecennale siano più di uno per sezione, si procederà gradualmente alla sostituzione di un magistrato ogni anno, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio.

46.4. – Nel caso in cui, per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, il dirigente dell'ufficio lo inviterà ad indicare le proprie preferenze nel termine di un anno, trascorso il quale lo destinerà ad uno dei posti disponibili, assecondandone, ove non sussistano ragioni ostative, le aspirazioni.

46.5. – La permanenza nella sezione g.i.p./g.u.p. è specificamente disciplinata dal paragrafo **21**.

47. – Trasferimenti d'ufficio.

47.1. – Il trasferimento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;

b) nel caso di istituzione di una nuova sezione mediante scorporo o separazione di altre sezioni;

c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;

d) nel caso di permanenza ultradecennale di un magistrato nel medesimo posto.

47.2. – Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire, che devono risultare, per quanto possibile, conformi a quelli indicati al punto **40**.

47.3. – Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o trasferimento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

47.4. – Nel caso di cui alla lettera d), il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di quattro anni.

48. – Incompatibilità ex artt. 18 e 19, O.G.

48.1. – L’assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19, O.G., e precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non destinarli.

49. – Astensione e ricusazione.

49.1. – Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti o ricusati.

49.2. – I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l’identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e possibilmente automatici ed il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta.

Capo VI

Criteri per l’assegnazione degli affari

50-Prestituzione del giudice. Principi generali.

50.1. - Il dirigente dell’ufficio, il Presidente della sezione, ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di prestituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica.

50.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni, e nel caso di sezione unica a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni.

51. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art.442 c.p.c.

51.1. - Le controversie in materia di lavoro e di cui all’art.442 c.p.c. devono essere assegnate nel rispetto del principio di separazione fissata dall’art. 46 O.G..

51.2. - Atteso che i magistrati addetti alla sezione lavoro sono tutti qualificati da una omogenea professionalità, l’assegnazione degli affari salvo i principi di cui ai paragrafi che seguono, deve avvenire secondo criterio automatico, salvo i correttivi volti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire).

51.3. - Negli uffici giudiziari di grandi dimensioni, la ripartizione del lavoro, allo scopo di favorire l’integrazione tra i magistrati del nuovo ufficio unificato, deve essere effettuata verificando la possibilità di una redistribuzione delle controversie per le quali non sia stata celebrata alcuna udienza. Nell’impossibilità oggettiva di siffatta redistribuzione, ai magistrati già in servizio presso il Tribunale devono essere assegnati gli affari di nuova iscrizione, proporzionalmente alla definizione delle controversie in Appello.

52.- Assegnazione affari Ufficio G.I.P.

52.1. - I criteri oggettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari al giudice per le indagini preliminari non devono essere ispirati al principio della specializzazione per materia.

52.2. - Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al G.I.P. si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricusazione e impedimento.

52.3. – I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di g.i.p. e di g.u.p. siano svolte da due magistrati diversi.

53. – Assegnazione affari negli uffici minorili

53.1. - L'assegnazione degli affari negli uffici minorili dovrà avvenire tendenzialmente utilizzando ciascun magistrato sia nelle funzioni civile che in quelle penali.

Per l'assegnazione degli affari sia penali che civili devono essere individuati criteri obiettivi e predeterminati secondo quanto stabilito nel presente capo.

53.2. - Gli affari civili attribuiti al giudice monocratico possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, nelle materie che per oggetto e caratteristiche sono da lui ritenute congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato.

53.3. – Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio ha delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

54. -Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione

54.1 - Con stretto riferimento alla funzionalità dell'ufficio e per comprovate esigenze di servizio, possono essere previste, con riguardo ad ipotesi predeterminate, deroghe ai criteri così fissati. Il provvedimento che faccia attuazione di tali criteri derogatori deve essere motivato adeguatamente dando contezza delle ragioni che legittimano la deroga.

55. - Giudici onorari del Tribunale

55.1. I criteri di assegnazione degli affari devono trovare applicazione anche rispetto ai G.O.T. , tenendo conto dei compiti che gli stessi possono svolgere, in conformità alla legge e in osservanza della presente circolare.

56. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione

56.1. - Nelle tabelle devono essere predeterminati criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione.

57. – Assegnazione degli affari alle Sezioni distaccate

57.1. - Criteri di assegnazione degli affari alle sezioni distaccate vanno determinati , in via generale ai sensi dell'art.48 quater dell'O.G..

Devono essere altresì predeterminate le ragioni, con riguardo a specifiche materie, che possono dar luogo alla trattazione delle cause presso la sede distaccata.

58. - Criteri di priorità ex art.227 d-lgs.51/98

58.1. - La determinazione dei criteri di priorità indicata in via transitoria dall'art. 227 del d.lgs. 51/98 non deve interferire con i criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari.

58.2. – Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 d.lgs. n. 51/1998, in ogni distretto dovrà essere organizzata una “conferenza degli uffici” con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi pendenti alla data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

58.3. - Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D.l.vo. n. 51/98, che fossero già stati indicati nelle variazioni tabellari adottate per il secondo semestre del 1999.

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

59. – Compiti dei giudici onorari di tribunale.

59.1. - I giudici onorari di tribunale (g.o.t.) possono svolgere attività collaborativa in funzioni monocratiche e di supplenza dei giudici professionali che esercitano dette funzioni e, nei casi nei quali sia impossibile provvedere altrimenti, di supplenza dei giudici professionali nei collegi.

60. - Inserimento dei giudici onorari di tribunale nelle tabelle.

60.1. - Le proposte tabellari, nei tribunali organizzati in sezioni, o che hanno sezioni distaccate, devono indicare le sezioni, preferibilmente non specializzate, alle quali sono assegnati i g.o.t., ed i criteri di assegnazione degli affari. Nei tribunali non organizzati in sezioni devono essere indicati i criteri di assegnazione degli affari.

60.2. – I criteri di assegnazione degli affari devono essere formulati nell'osservanza dell'art. 43-bis, terzo comma, O.G.. Salvo imprescindibili esigenze di servizio, alle quali non possa altrimenti farsi fronte, da documentare adeguatamente, deve essere seguito il criterio di assegnare ai g.o.t. le controversie già rientranti nella competenza del pretore e di non assegnare, nel settore civile, affari nelle materie del lavoro, fallimentare, societaria e della famiglia.

60.3. - Le proposte tabellari devono indicare stabilmente i g.o.t. come supplenti dei giudici professionali esclusivamente per le funzioni monocratiche. I g.o.t. possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi esclusivamente in casi eccezionali e qualora non sia possibile provvedere altrimenti, anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

61. - Calendario delle udienze.

61.1. - Le proposte tabellari devono indicare i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato.

61.2. – Le udienze per i processi già attribuiti al giudice collegiale ed ora decisi dal giudice monocratico devono essere fissate in numero superiore a quello stabilito prima dell'unificazione dell'ufficio di primo grado.

61.3. - I giorni delle udienze di discussione e quelli in cui sono tenute le camere di consiglio devono essere stabiliti in conformità degli artt. 113 e 114, disp. att., c.p.c.

61.4. - Il calendario delle udienze penali deve essere predisposto in applicazione dell'art. 16 d. lgs. n. 273 del 1989.

61.5. - I capi degli uffici devono sorvegliare il rispetto dell'orario e dello scaglionamento degli orari per i singoli processi.

62. - Criteri di composizione dei collegi.

62.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

62.2. – Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

62.3. - Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

62.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

63. – Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.

63.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi. 63.2. – Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

63.3. - Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art.50-bis, secondo comma, r.d. n.12 del 1941, aggiunto dall'art.14 d.P.R. n.449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

63.4. - Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art.70-bis lett. c), legge n.354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art.70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, dalla opportunità di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario.

64. - Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

64.1. – Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi bis, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.

64.2. - La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

64.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che

presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

Capo IX

Organizzazione degli uffici del pubblico ministero

65. – Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

65.1. – Negli uffici del pubblico ministero il capo dell'ufficio redige i criteri di organizzazione dell'ufficio in conformità delle direttive della presente circolare entro il **15 marzo 2000** e provvede a depositarli presso la segreteria dell'ufficio, dandone comunicazione a tutti i magistrati ad esso assegnati.

65.2. – Negli uffici del pubblico ministero il dirigente redige un programma di organizzazione che contenga i criteri generali in conformità delle direttive della presente circolare per l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, ai gruppi di lavoro e, all'interno dei gruppi ai singoli magistrati e provvede a depositarli presso la segreteria dell'ufficio, dandone comunicazione a tutti i magistrati ad esso assegnati. Identica procedura verrà seguita per le ulteriori modifiche sempre riguardanti criteri generali.

65.3. – I criteri devono essere corredati da prospetti riepilogativi dell'organico dell'ufficio, indicando separatamente i magistrati per i quali alla data della sua stesura sia stato disposto con delibera pubblicata sul bollettino, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio, le statistiche dell'ufficio, specificando le eventuali vacanze ed i dati relativi all'attività svolta con riferimento all'esito dei procedimenti (archiviazioni: richieste e accoglimenti; decreti penali: richiesti, emessi, eseguiti, percentuale delle opposizioni; rinvii a giudizio: richiesti, disposti; riti alternativi in fase di indagini: patteggiamenti, giudizi abbreviati; processi: assoluzioni, condanne, patteggiamenti, prescrizioni, oblazioni, altro; misure cautelari personali: richieste, accoglimenti; impugnazioni; avocazioni).

65.4. – I magistrati dell'ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione del comma 65.1, possono depositare osservazioni scritte e suggerimenti. Il capo dell'ufficio, scaduto il termine per le osservazioni, trasmette i criteri, le osservazioni eventualmente presentate e le proprie controdeduzioni al Consiglio giudiziario, che deve rendere parere motivato su detti criteri ai sensi del paragrafo **8.3.**, disponendo all'esito ed entro il **15.4.2000** la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura.

65.5. – I criteri redatti dal capo dell'ufficio diventano efficaci con l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

66. – Gruppi di lavoro. Specializzazione.

66.1. - L'organizzazione del lavoro deve essere ispirata dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio.

66.2. – Negli uffici di maggiori dimensioni deve essere privilegiata la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedano particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di settori specialistici fornendo di ciò adeguata motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate.

66.3. – Il capo dell'ufficio designa per il coordinamento del gruppo di lavoro un procuratore aggiunto ovvero uno dei sostituti ad esso assegnati, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi. La scelta del coordinatore deve essere motivata con riferimento ai criteri delle attitudini, desunti da elementi oggettivi, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio presso l'ufficio. La composizione di detti gruppi o

specializzazioni, anche individuali, con l'indicazione della ripartizione interna del lavoro deve essere specificata nei criteri di organizzazione.

66.4. - Negli uffici di minori dimensioni, nell'impossibilità di costituire gruppi di lavoro, deve essere favorita la specializzazione in capo a singoli magistrati.

66.5. - L'assegnazione ai gruppi deve avvenire con provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio, previo interpello di tutti i sostituti. Il Procuratore della Repubblica, procede alla scelta dei magistrati nell'osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità nel ruolo; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio. Il provvedimento del dirigente dell'ufficio deve essere specificamente motivato, con l'indicazione delle ragioni della scelta e delle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano la assegnazione di un sostituto che abbia proposto espressa domanda di destinazione al gruppo di lavoro.

66.6. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino dall'adozione dello schema organizzativo proposto.

67. – Criteri di assegnazione degli affari.

67.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare anche quelli di assegnazione degli affari che, per l'ufficio requirente di primo grado, non possono essere articolati in modo da realizzare una ripartizione del carico di lavoro che riproduca all'interno dell'ufficio la pregressa distinzione di competenza tra procura presso la pretura e procura presso il tribunale. Nel caso in cui il procuratore intenda riservare a se stesso determinati procedimenti deve indicare, con adeguata motivazione, le ragioni della deroga.

67.2. - L'assegnazione degli affari rientra nella responsabilità del dirigente dell'ufficio, ma non possono ritenersi ammissibili parametri genericamente equitativi o che realizzano una discrezionalità incontrollata del dirigente.

67.3. - I criteri di assegnazione degli affari sono derogabili in presenza di esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari. In entrambi i casi la deroga deve essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano.

67.4. - In ipotesi di coassegnazione non potrà essere escluso il magistrato designabile in base al programma di organizzazione.

67.5 - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., devono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali che vanno motivati ai sensi dell'art. 70-bis, terzo comma, O.G. e salvo quanto previsto dalla circolare approvata dal CSM il 13.10.99; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

68. – Procuratori Aggiunti.

68.1. - Gli aggiunti svolgono le funzioni loro delegate dal Procuratore ed in particolare:- coordinano la sezione loro affidata e sono responsabili davanti al Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;- designano i magistrati che all'interno della sezione debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;- riferiscono al Procuratore sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto;- informano il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo da loro diretto;- procedono alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro sezione e informano il Procuratore della necessità di coassegnazione con magistrati di altre sezioni;- assicurano un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici, nella conduzione delle indagini predisponendo dei protocolli di indagine per categorie di

procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati della sezione loro affidata.

69. – Integrazione degli uffici di procura unificati; trattazione dei carichi pendenti presso gli uffici soppressi: direttive transitorie.

69.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono mirare ad assicurare l'integrazione dei magistrati in servizio presso gli uffici di procura soppressi. Una volta individuate le aree comuni alla procura presso il tribunale e alla ex pretura circondariale, ai relativi gruppi specializzati saranno destinati i sostituti) che trattavano tali materie rientranti nelle aree prima dell'unificazione. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda quello dei posti disponibili, saranno esclusi i sostituti con minore anzianità di servizio nell'ufficio senza distinzione tra procura presso il tribunale ed ex procura presso la pretura.

69.2. – La definizione dell'arretrato esistente nei soppressi uffici di procura deve avvenire secondo criteri che assicurino: la scelta del P.M. sulla base di criteri predeterminati; l'equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutti i sostituti; l'integrazione dei magistrati provenienti dagli uffici soppressi. Il dirigente deve motivare congruamente le ragioni della scelta, anche con riferimento ai dati statistici.

70. - Continuità nella designazione del sostituto.

70.1. - La necessità di assicurare la continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione g.i.p. o magistrato incaricato della direzione della medesima e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di permettere l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine. La realizzazione di siffatto sistema può avvenire attraverso le riunioni trimestrali previste dall'art. 15 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

70.2. - Nel corso delle indagini preliminari la sostituzione del magistrato designato deve essere adeguatamente motivata con riferimento ad esigenze oggettive e verificabili.

Qualora la sostituzione non sia stata richiesta o condivisa dal sostituto designato, il provvedimento di sostituzione, corredato delle osservazioni dei magistrati interessati e del parere del Consiglio giudiziario, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

71. – Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.

71.1. – I provvedimenti non urgenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione, adottati nell'osservanza della procedura stabilita al paragrafo 65 devono essere trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura.

71.2. – I provvedimenti di avocazione e/o di sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari e per l'udienza, qualora la sostituzione sia stata richiesta ovvero condivisa dal sostituto designato, devono essere trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura.

72. – Vice procuratori onorari.

72.1. – I criteri di organizzazione del lavoro devono indicare le modalità di attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno affidati, nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario.

72.2. – I criteri di organizzazione, anche allo scopo di identificare l'ambito di applicazione dell'incompatibilità dell'art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o più sezioni distaccate.

73. - Direzioni Distrettuali Antimafia.

73.1. - Le Direzioni Distrettuali Antimafia restano disciplinate dalla Circolare 13 febbraio 1993 e successive modificazioni, cui si rinvia integralmente.

Capo X

Funzioni particolari.

74. - Referente informatico e Referente per la formazione.

74.1. – La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, e per la formazione nonché le funzioni giudiziarie che egli è chiamato a svolgere e, eventualmente sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria. Quest'ultima va commisurata all'ampiezza del distretto e può consistere nell'esonero dall'attività giudiziaria in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione da specifiche attività.

74.2. – La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

74.3. - Il referente informatico, in accordo con i dirigenti degli uffici, può individuare magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

75. – Commissari agli usi civici.

75.1. – Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

75.2. – Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

75.3. – I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate. L'esonero parziale dal lavoro giudiziario, e la misura del medesimo, devono essere indicate nella proposta di tabella.

Capo XI

Corte di Cassazione

76. – Formazione della tabella.

76.1. – Relativamente all'organizzazione della Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 3, O.G., il Consiglio Superiore della Magistratura delibera sulla proposta del primo Presidente della Corte, sicché la disciplina tabellare si applica anche alla Corte di cassazione, fatti salvi gli adattamenti eventualmente imposti dalla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

76.2. - Il primo Presidente della Corte di cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata tenendo conto delle direttive della presente circolare, in particolare, di quelle del paragrafo **5**, che permettono di tenere conto dell'utile apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, di tutti i consiglieri e del Gruppo Consultivo.

77. - Costituzione dei collegi.

77.1. – La proposta tabellare deve indicare:

- a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione;
- b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuare almeno tre mesi prima della sua attuazione;
- c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricsuzione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

78. - Assegnazione degli affari alle sezioni.

78.1. – La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni.

78.2. – La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

79. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.

79.1. - La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri predeterminati, che devono essere indicati nella proposta tabellare.

79.2. – I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, di affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

79.3. – La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza – che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

80. - Assegnazione degli affari penali.

80.1. – Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

80.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

81. - Sezioni Unite.

81.1 - Le direttive fissate nei paragrafi precedenti si applicano alle Sezioni Unite, in quanto compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.

Allo scopo di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di tutte le sezioni, ma anche di permettere la costante presenza di taluni consiglieri e la designazione di relatori particolarmente esperti in determinate questioni, sono possibili deroghe alle direttive indicate nel paragrafo **78** che precede, indicando i criteri che le giustificano.

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici.

82. – Finalità dell'applicazione e della supplenza

82.1. - Le applicazioni e le supplenze costituiscono istituti ai quali i capi degli uffici devono fare accortamente ricorso allo scopo di assicurare la prontezza e la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o mancanza dei magistrati dell'ufficio.

82.2. - La supplenza permette di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio, oppure – nel caso previsto dal paragrafo **94** di altri uffici dello stesso distretto.

82.3. - L'applicazione costituisce una delle modalità che permettono di realizzare una razionale organizzazione degli uffici giudiziari e determina l'inserimento, in via contingente e temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico e dall'assenza o impedimento di magistrati che di esso ne fanno parte, sempre che le esigenze di quest'ultimo siano imprescindibili e prevalenti.

83. – Assegnazione congiunta a due o più uffici.

83.1. - L'assegnazione congiunta, realizzata in virtù delle tabelle infradistrettuali e nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive del paragrafo **16.2**, lett. a), permette di disporre l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

83.2. - L'assegnazione congiunta non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, non richiede l'esistenza di "vacanze" nell'organico e va disposta nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo **I**, mediante previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione della tabella.

84. – Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti e coassegnati.

84.1. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).

84.2. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

84.3. – Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

84.4. – Di uno stesso collegio possono far parte più di un magistrato coassegnato, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati.

Capo XIII

Supplenze.

85. – Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.

85.1. – Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti:

- a) i magistrati professionali, con l'osservanza delle direttive concernenti i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche e di g.i.p./g.u.p.;
- b) i magistrati professionali con qualifica inferiore a magistrato di tribunale soltanto qualora non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore;
- c) i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari. I giudici onorari di tribunale possono essere destinati a supplire quelli professionali esclusivamente per le funzioni monocratiche; possono sostituirli nelle funzioni collegiali soltanto in via eccezionale, sempre che sia impossibile provvedere altrimenti e, in siffatta ipotesi, le ragioni che non permettono di destinare in supplenza un magistrato professionale devono essere espressamente indicate nel provvedimento di supplenza.

86. – Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.

86.1. – Le proposte tabellari devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente impediti nell'esercizio delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.

86.2. – La direttiva del comma che precede riguarda anche i magistrati onorari indicati nei paragrafi **59 e 60**, i quali devono essere inseriti nelle tabelle con l'indicazione dell'espletamento dei compiti di supplenza.

86.3. – Le supplenze devono essere disposte secondo il seguente ordine:

- a) alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante magistrati professionali;
- b) alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni;
- c) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;
- d) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo **96**, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

87. – Presupposti della supplenza.

87.1. – La supplenza può essere disposta in tutti i casi nei quali un magistrato è temporaneamente assente ed impedito, allo scopo di evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e dell'attività che egli avrebbe dovuto compiere.

87.2. – Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale estremo provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione

88. - Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.

88.1. – La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

88.2. - La supplenza, al di fuori dei casi previsti dal comma che precede, è disposta con specifico provvedimento, che va adottato in base a criteri obiettivi illustrati nella sua motivazione e richiede l'adozione del procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso previsto dal comma che segue, ovvero qualora, in concomitanza con l'attuazione della

supplenza o anche per effetto di essa, si determinino ragioni che consigliano di adottare una modifica delle tabelle o dei turni di servizio.

88.3. – La supplenza di durata superiore a trenta giorni deve essere adottata con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

88.4. - Il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio.

88.5. – Il potere di disporre la supplenza regolamentata dai paragrafi **94 e 96** spetta ai capi di Corte ed ai procuratori generali.

89. - Requisiti del provvedimento di supplenza.

89.1. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

89.2. – Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi **84 e 85**; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo **91**; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza *part-time*, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

89.3. – Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure *part time*, i compiti connessi al proprio ufficio.

90. – Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario.

90.1. – L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

90.2. - Qualora non esistano ragioni di urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che rendono opportuno di designarli. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

90.3. – Nella scelta del supplente, nei casi nei quali essa non avviene automaticamente in base alle indicazioni tabellari, deve essere privilegiata l'identificazione tra i magistrati che esercitano la medesima competenza e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

90.4. – Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo **8**.

91. – Durata della supplenza.

91.1. – La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

91.2. – Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

91.3. – Il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare di cui al paragrafo **11**, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo **12**.

92. – Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura.

92.1. – Il provvedimento di supplenza, al di fuori dei casi nei quali costituisce mera esecuzione delle direttive della tabella, corredato delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, per l'approvazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, nell'osservanza del procedimento regolato dal paragrafo **12**.

93. – Compiti del supplente.

93.1. – Il magistrato destinato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate.

93.2. – Nel caso della supplenza *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il supplente svolge i compiti del magistrato sostituito adempie ad esigenze meramente organizzative e non definiscono la legittimazione del supplente, che esiste per tutti gli atti che rientrano nella sfera del magistrato sostituito, per la durata della supplenza.

93.3. – Il supplente prende il posto di un magistrato previsto nelle tabelle o nei turni di servizio.

94. – Supplenza infradistrettuale.

94.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.

94.2. – La supplenza infradistrettuale, riconducibile all'istituto della supplenza ordinaria, è disciplinata dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive contenute nel presente capo, in quanto compatibili con quelle del presente paragrafo.

94.3. – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

94.4. – Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta.

94.5. – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con criteri di automatismo, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

94.6. – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai capi di Corte e dai procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

94.7. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della previsione tabellare, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente: le ragioni dell'identificazione del supplente, in considerazione delle esigenze di funzionalità degli uffici interessati dalla sostituzione, con particolare riferimento alla natura ed entità dei carichi di lavoro.

94.8. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza delle direttive del **capo II**.

95. – Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.

95.1. – Il Presidente della Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.

95.2. – Il Presidente della sezione di Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

95.3. - Il magistrato destinato a sostituire il Presidente del tribunale è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo **32.6**. La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo **32.6** è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

95.4. – Il Presidente di sezione del tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

95.5. – La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109, O.G. Il procuratore generale, nei criteri indicati nel capo **IX** deve indicare le linee ispiratrici dell'eventuale adozione del provvedimento con il quale viene eventualmente disposto che le funzioni del dirigente della procura, mancante o impedito, sono esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

96. – Supplenza esterna per la Corte d'Appello.

96.1. – Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo **96**.

96.2. – La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

96.3. – Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

97. – Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.

97.1. – Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni – ex art. 2, d.lgs.lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1, legge n. 190 del 1951 - possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

97.2. - Il provvedimento deve essere congruamente motivato e deve indicare espressamente: i casi di "improvvisa e urgente necessità" che lo giustificano; l'impossibilità di provvedere altrimenti.

98. – Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

98.1. - L'istituto della supplenza riguarda anche i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri

componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo XIV

Applicazioni.

99. – Magistrati che possono essere destinati in applicazione.

99.1. – Possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio compresi gli uditori con funzioni. Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere applicati unicamente i magistrati di tribunale.

99.2. – I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

100. – Presupposti e tipi di applicazione.

100.1. – L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti.

100.2. – L'applicazione può essere infradistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

100.3. – L'applicazione infradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo **82**. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare la relativa esigenza mediante l'applicazione endodistrettuale.

101. – Applicazione e variazione tabellare.

101.1.- L'applicazione implica, di regola, una variazione tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio, nonché, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza.

101.2. - L'applicazione può comportare il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare e, se è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza del magistrato applicato.

102. – Competenza a disporre l'applicazione.

102.1. – L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministero della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

102.2. - L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

103. – Requisiti del provvedimento di applicazione.

103.1. - Il provvedimento di applicazione, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

103.2. – Il decreto di applicazione deve espressamente indicare: le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e

la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione; l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione congiunta; la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali; la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del paragrafo **106**; se essa è disposta *part time* o a tempo pieno e, nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo **93.2**.

103.3. – Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

104. – Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione. Parere del Consiglio giudiziario.

104.1. – L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione infradistrettuale, di durata non superiore a sei mesi.

104.2. – Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

104.3. – Per le applicazioni extradistrettuali il Consiglio provvederà all'individuazione del magistrato nell'applicazione dei seguenti criteri :imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione .Il provvedimento di applicazione va assunto nell'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n. 7704 del 2 maggio 1991, che prevede, tra l'altro, al paragrafo B.3, come lo stesso deve essere congruamente motivato circa la presenza di tale imprescindibile requisito di fatto, in modo che ne risulti la rispondenza ad obiettive esigenze di organizzazione del servizio giustizia indicando con riguardo a data precisa o a termine certo la durata dell'applicazione.

104.4. – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che rendono opportuno non designarli. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

104.5. – Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato, con espresso riferimento all'osservanza dei criteri stabiliti nella presente circolare.

105. – Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

105.1. – Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio giudiziario e alla documentazione indicata

nel paragrafo 103, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

105.2. – Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo. In quest'ultimo caso, potrà essere adottato un nuovo provvedimento, emendato dei vizi rilevati dal Consiglio, soggetto anch'esso a controllo.

106. – Durata delle applicazioni.

106.1. – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

106.2. – La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

107. – Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.

107.1. – L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

107.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

107.3. – L'applicazione, se è disposta *part time*, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione – esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

107.4. – Nel caso in cui supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del **capo II**.

108. – Applicazione dei magistrati della D.N.A. e della D.D.A.

108.1. – Le applicazioni dei magistrati della D.N.A. e della D.D.A. restano disciplinate dall'Ordinamento Giudiziario (art. 110 bis) e dalla circolare 18.6.1998 del Consiglio Superiore della Magistratura.

Capo XV

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

109. – Magistrati assegnati alla Corte di Assise.

109.1. - La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise.

109.2. – L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

109.3. – Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

110. – Uffici di sorveglianza.

110.1. – Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

110.2. – Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

110.3. – La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

110.4. – Il divieto di adibire i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza ad altre funzioni giudiziarie deve considerarsi assoluto.

111. – Uffici minorili.

111.1. – I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, d.lgs. n.272 del 1989).

111.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

112. – Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.

112.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

113. – Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

113.1. – Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni – di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo XVI

Direttive transitorie

114. – Direttive transitorie.

In attesa del completamento della procedura di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici per il biennio 2000/2001, i dirigenti degli uffici adotteranno i provvedimenti organizzativi necessari per dare immediata attuazione alla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Capo XVII

Sostituzioni di circolari precedenti

115. - Sostituzioni delle direttive contenute nelle precedenti circolari.

115.1. - Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili, contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle, tabelle infradistrettuali, applicazioni e supplenze.